

## CONTRATTO

### TRA

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata (Codice Fiscale e Partita IVA: 04735061006) con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam n. 9 - c.a.p. 00184, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ Direttore Amministrativo nominato con Deliberazione n.449/CS del 7/05/2024, ed autorizzato alla stipulazione del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n. 872/CS del 16/10/2024 e relativo allegato.(Nel seguito per brevità anche **"Amministrazione Contraente"** o **"AOSGA"**)

### E

G. & F. Software - S.r.l P.I. 01502971003, sede legale in Via Del Fontanile Arenato 171/B 00163 Roma (RM), nella persona \_\_\_\_\_, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO, con i necessari poteri di sottoscrizione del presente atto (Nel seguito per brevità anche **"Impresa"** o **"Fornitore"** o **"Esecutore"**)

### 1. Oggetto della fornitura

Il contratto ha per oggetto la fornitura di moduli software per la gestione delle procedure di "Incident Reporting", per la gestione degli "Incentivi di cui all'Art.45 del D.Lgs.36/2023", per l'integrazione con terze parti e del servizio di Manutenzione Evolutiva, comprensivi di garanzia.

Nello specifico sono richieste le seguenti funzionalità:

- Modulo "Incident Reporting"
  - Inserimento e invio di nuove segnalazioni;
  - Gestione della tipologia di evento avverso (caduta, terapia, dispositivo medico, aggressione, ...);
  - Gestione della segnalazione da parte degli utenti del Risk Management;
  - Gestione alert e notifiche;
- Modulo "Incentivi Art.45"
  - Creazione Gruppo di Lavoro;
  - Determinazione importi per componente del gruppo di lavoro in base alla tipologia e all'importo dell'affidamento;
  - Valutazione del Gruppo di lavoro e definizione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi;
  - Gestione di workflow e notifica agli uffici liquidatori;
  - Statistiche per UU.OO., per dipendente e per singolo appalto/finanziamento;
- Modulo per l'Integrazione della piattaforma Unica con software terze parti
  - gestire le richieste prestazioni da strutture esterne
  - servizi web per interagire con i software di terzi parti per ricevere/inviare informazioni
  - gestione stati della richiesta (nuova, modificata, annullata, ...)
- Servizio di Manutenzione Evolutiva
  - N.50 giornate a consumo

### 2. Durata del contratto

A partire dalla data di collaudo si attiva la garanzia per 12 mesi.

Il collaudo dei moduli software sarà pianificato, in accordo con la UOC I.C.T., entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuta installazione da parte del fornitore.

### **3. Opzione Art. 120 D.Lgs. 36/2023**

In previsione di un incremento del fabbisogno inerente alla fornitura in oggetto, non determinabile a priori, l'AOSGA si riserva la facoltà di esercitare le opzioni contrattuali, disposte ai sensi dell'art.120 del D.lgs. 36/2023.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art.120 comma 9, lettera a), secondo cui "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.", l'AOSGA, per un importo pari ad € 15.000,00.

### **4. Revisione dei prezzi in corso di esecuzione**

Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 36/2023, al fine della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzerà il seguente indice ISTAT relativo ai prezzi alla produzione dei servizi:

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.

### **5. Corrispettivo, Fatturazione e Pagamenti**

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi € 75.000,00, al netto di I.V.A., di cui € 0,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.

L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

**Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio, secondo il seguente schema:**

- **100%: a seguito di approvazione del verbale di collaudo da parte del DEC relativamente ai moduli "Incident Reporting", "Incentivi Art.45" e "Integrazione terze parti"**
- **100% a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC relativamente alle 50 giornate di Manutenzione Evolutiva**

Le fatture devono essere intestate a Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata - codice fiscale e partita IVA 04735061006, e recare indicazione del CIG e Codice Univoco "UFG3BS" Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le penali eventualmente applicate nei confronti della società affidataria, sarà disposto previa esplicita autorizzazione scritta da parte dell'AOSGA.

Le fatture possono quindi essere emesse dal fornitore solo a seguito di rilascio da parte dell'AOSGA del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione (Autorizzazione alla fatturazione) attestante la rispondenza della fornitura oggetto di fatturazione ai servizi effettivamente resi.

Le attività di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno effettuate entro un massimo di 10 giorni lavorativi dalla trasmissione del SAL presentato dal fornitore all'AOSGA.

In caso di mancata risposta da parte di AOSGA, il SAL sarà considerato superato, anche ai fini della fatturazione.

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento all'ordine.

Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017, a cui il Fornitore con la stipula del contratto aderisce accettandone termini e condizioni e che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture, è richiesta l'iscrizione al sistema regionale Sistema Pagamenti del SSR. Pertanto **il fornitore è invitato ad iscriversi tramite la procedura indicata sul sito: <https://www.regione.lazio.it/enti/salute/sistema-pagamenti-ssr>**

Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'AOSGA, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del codice civile, non sono consentite cessioni a terzi di crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell'affidamento della presente fornitura.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 55/1990 è vietato all'Affidataria di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo.

## ***6. Condizioni di fornitura***

Nel corso dell'esecuzione del contratto è facoltà dell'AOSGA richiedere, con relativo obbligo del fornitore di accettare, alle condizioni previste nel contratto, un aumento o una diminuzione contrattuale, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

I prezzi formulati in sede di offerta devono intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e come tali saranno indipendenti da qualsiasi eventuale variazione di mercato in aumento.

Sono a carico del fornitore le spese contrattuali, di eventuale registrazione del contratto stesso, nonché le spese di trasporto, imballo o altre spese accessorie, dovendosi intendere tali oneri compresi nel prezzo di aggiudicazione.

Il fornitore, rendendosi garante nei confronti dell'AOSGA, sarà tenuto all'osservanza oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia, anche di tutte quelle norme giuridiche che saranno emanate durante il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità, per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

Il Fornitore è, inoltre, obbligato al rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, quali disciplinate dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e i.

Il Fornitore assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, all'AOSGA ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Al fine di garantire la sicurezza del servizio e dei dati, Il fornitore si impegna a implementare adeguate misure rivolte ai seguenti aspetti:

- il rispetto dell'integrità dei dati,
- protezione della riservatezza dei dati trattati nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto,

Il Fornitore è responsabile dell'attuazione di misure per limitare qualsiasi uso fraudolento dei dati e per prevenire qualsiasi perdita o corruzione dei dati; pertanto, assume ogni responsabilità per casi di: malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno nei confronti dell'AOSGA, verificatosi a seguito di una non corretta implementazione delle citate misure di sicurezza.

### **7. Livelli di servizio e Penali**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni precisa che in caso di ritardo nel rilascio dei moduli software rispetto alle tempistiche concordate con l'Amministrazione è prevista una penale pari allo 0,1% dell'importo del contratto per ogni giorno di contratto.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni precisa che:

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite verranno contestate al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente in forma scritta le proprie deduzioni (supportate da una chiara ed esauriente documentazione) nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite.

L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi del deposito cauzionale a garanzia, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **8. Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

Fermo le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

- a) ripetute inadempienze (almeno 5 in un anno);
- b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Codice;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;
- i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- j) nei casi di cui all'articolo "SubAppalto";
- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Amministrazione si rivolgerà per l'esecuzione dell'appalto alla Ditta che ha presentato la successiva migliore offerta.

In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 98 del Codice.

### **9. Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del Codice, l'Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione delle prestazioni, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.

#### **10. Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **11. Sub-Appalto e Avalimento**

Per l'esecuzione del presente contratto di servizi non sono previste autorizzazioni o procedure legate al Sub-Appalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, o alla procedura dell'avalimento, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.



### **12. Norme in materia di sicurezza**

La società affidataria si impegnerà ad adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi e regolamenti vigenti (in particolare opererà nel rispetto del D. Lgs. 81/2008, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva del committente da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

### **13. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'affidataria si obbliga ad assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto, come da seguente dettaglio:

Istituto di Credito: \_\_\_\_\_

Agenzia: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

La ditta evidenzia che la persona delegata ad operare su tale conto corrente è:

- \_\_\_\_\_

L'affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **14. Imposta di bollo in fase di stipula**

*Ai sensi dell'art. 18 comma 10 e dell'allegato I.4 secondo cui "con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice".*

Gli importi dovuti in base al valore contrattuale sono pari ad **€ 40,00**.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n.240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1., che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l'imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "**F24 Versamenti con elementi identificativi**" (**F24 ELIDE**).

All'affidatario spetta, pertanto, l'onere di dimostrare a questa P.A, entro 7 giorni dalla stipula, l'assolvimento dell'imposta di bollo (vedi circolari/interpello Agenzia Entrate n.16/E, 96/E e n. 321/E), inviando apposita comunicazione tramite PEC: [ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it](mailto:ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it)

### **15. Trattamento dei dati personali**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con la Stazione Appaltante, è richiesto all'affidatario di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Azienda Ospedaliera compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti con la presentazione dell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente Affidatario vengono acquisiti ai fini dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati personali.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'Affidataria non rientrano tra i dati classificabili come "personali", ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti titolati che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990 e s. m. e i.

Relativamente ai suddetti dati, al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., nonché del D. Lgs. 36/2023.

Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'offerta, nonché con l'accettazione degli ordinativi di fornitura, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si dà atto, inoltre, che il fornitore non avendo allegato l'apposita documentazione in merito a quale parte della documentazione presentata si ritiene coperta da riservatezza, in riferimento a marchi, brevetti, ecc., la presente stazione appaltante autorizza l'accesso e la copia della totalità della documentazione presentata dal concorrente, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

**16. Garanzie ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023**

Per la presente procedura di affidamento è richiesta, ai sensi dell'art 53 comma 4 del D.lgs 36/2023 la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto oggetto di gara pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, a cui si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.lgs 36/2023.



---

### **17. Accesso agli atti**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

### **18. Controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

È escluso il ricorso al giudizio di un Collegio Arbitrale.

### **19. Dichiarazione di accettazione**

Ai sensi dell'art. 1341 del C. C. l'Impresa dichiara espressamente di accettare il contenuto di tutti gli articoli del presente documento, fermo restando l'inderogabilità delle altre norme contrattuali.

### **20. Disposizioni finali**

L'offerta tecnico-economica e l'esecuzione della fornitura da parte della società affidataria sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente documento, nel Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con D. Lgs. n. 36/2023 del codice civile, nell'art. 99 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e della normativa vigente comunque applicabile.

La Società Affidataria dovrà adeguarsi agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010.

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

---

G. & F. Software - S.r.l

---